

BANDO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA TRASFORMAZIONE/SOSTITUZIONE DI GENERATORI DI CALORE INQUINANTI RISERVATO AI CITTADINI RESIDENTI NEI COMUNI COMPRESI NELL'AREA DI SUPERAMENTO "PIANA LUCCHESE"

Comuni di Altopascio, Buggiano, Capannori, Chiesina Uzzanese, Lucca, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecarlo, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Porcari, Uzzano.

FINALITA' DEL BANDO

Obiettivo del bando è il risanamento della qualità dell'aria nei comuni di Altopascio, Buggiano, Capannori, Chiesina Uzzanese, Lucca, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecarlo, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Porcari, Uzzano appartenenti all'area di superamento "piana Lucchese" in cui si registrano superamenti dell'inquinante PM10.

L'ultimo rapporto sullo stato della qualità dell'aria in Toscana, redatto da ARPAT (dati 2020), rileva che nella stazione urbana fondo di LU_Capannori ¹ sono stati registrati 51 giorni/anno di superamento rispetto ai 35 previsti dalla normativa vigente confermando così la criticità che perdura dal 2010.

Il presente bando rientra nell'ambito delle misure previste dal Piano Regionale di Qualità dell'Aria ed è in linea con l'Accordo di programma sottoscritto da Regione Toscana e Ministero per la transizione ecologica per contrastare le emissioni generate dall'utilizzo per il riscaldamento civile di apparecchi obsoleti alimentati a biomassa legnosa.

Si fa presente che con la Legge regionale 2 agosto 2021, n. 26 (Ulteriori misure urgenti per il conseguimento dei valori limite giornalieri per il materiale particolato PM10, previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente. Modifiche alla l.r. 74/2019) è stato introdotto il divieto di utilizzo dal 1 novembre al 31 marzo di ogni anno, nei comuni di Altopascio, Buggiano, Capannori, Chiesina Uzzanese, Lucca, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecarlo, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Porcari, Uzzano, appartenenti all'area di superamento della "piana Lucchese" dei generatori di calore alimentati a biomasse legnose con classe di prestazione emissiva inferiore alle 3 stelle di cui al decreto ministeriale n. 186/2017 nei territori comunali al di sotto dei 200 m. s.l.m.

L'impatto emissivo di queste tipologie di impianti è sostanziale. Dall'inventario delle emissioni regionale, aggiornato al 2017, risulta che il riscaldamento domestico a biomassa è responsabile del 72% delle emissioni di PM10 primario.

¹ Dallo studio redatto da ARPAT e LaMMA si rileva che la rappresentatività spaziale della centralina LU_Capannori è ampia al punto da essere presa quale riferimento per i comuni del presente bando

ART. 1 – OGGETTO DEL BANDO

1. A seguito dell'accordo superamento di cui alla DGRT n. 907 del 2020, vengono stabiliti i seguenti interventi rivolti ai cittadini residenti negli immobili ubicati nei comuni dell'area di superamento "Piana Lucchese" per il miglioramento della qualità dell'aria ambiente.
2. Gli interventi riguardano la concessione di contributi a fondo perduto:
 - per **l'inserimento**, all'interno di un caminetto aperto pre-esistente, di un inserto chiuso alimentato a biomassa legnosa (legna o pellet) di nuova fabbricazione con potenza nominale inferiore/uguale a 10 kW;
 - la **rottamazione** di generatori di calore ad uso residenziale alimentati a gasolio e biomassa con generatori di calore a minor impatto ambientale.
3. Per l'attuazione del presente bando sono assegnate risorse finanziarie pari a € 633.000,00.

ART. 2 – BENEFICIARI

1. Il bando è rivolto alle persone fisiche, che alla data di presentazione delle domanda, risultano residenti nell'immobile in cui è installato il generatore di calore oggetto dell'intervento di trasformazione o sostituzione e che presentano le seguenti caratteristiche:
 - per gli impianti autonomi: proprietario, locatario/ comodatario (con contratto di locazione/comodato regolarmente registrato) o usufruttuario;
 - per impianti centralizzati: i condomini su istanza presentata dall'amministratore. Nel caso in cui l'amministratore non sia stato nominato, perché non obbligatorio, potrà essere indicato dall'assemblea condominiale un referente delegato tra i condomini per le incombenze e per la riscossione del contributo del presente bando. Il versamento del contributo al referente solleva l'amministrazione comunale da ogni responsabilità circa la ripartizione fra tutti i condomini dell'immobile.
2. Il contributo è erogato esclusivamente per gli interventi effettuati negli immobili ubicati nei territori dei comuni dell'area di superamento "Piana Lucchese" posti ad una altitudine inferiore o uguale a 200 m slm.
3. E' ammessa la partecipazione per una sola richiesta di contributo da parte del medesimo soggetto.

ART. 3 – INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili a contributo i seguenti interventi:

1) Trasformazione di camino aperto mediante

- 1A. inserimento di inserto alimentato a legna o a pellet dotato di elevato rendimento del generatore di calore alimentato a biomasse combustibili solide, con classe di prestazione emissiva non inferiore alle 4 stelle - come definito dal decreto ministeriale 7 novembre 2017 n. 186.

Gli inserti ammessi ad incentivazione possono essere a tiraggio naturale o forzato, alimentati a legna o a pellet e con una potenza nominale minore o uguale ai 10 kW.

2) **Sostituzione di generatore di calore alimentato a gasolio** in esercizio nella stagione termica 2020/2021 con:

- 2A. pompa di calore;
- 2B. generatore di calore a condensazione alimentato a gas naturale e GPL, **esclusivamente per le aree non metanizzate**², con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente non inferiore al 90% pari al valore minimo della classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della CE del 18 febbraio 2013, misurato ai sensi della UNI EN 15502 abbinata a un sistema di termoregolazione (valvole termostatiche, sensori, cronotermostato).

3) Sostituzione generatore di calore alimentato a biomassa legnosa:

- 3A. pompa di calore;
- 3B. generatore di calore a condensazione alimentato a gas naturale e GPL* - *esclusivamente per le aree non metanizzate - con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente non inferiore al 90% pari al valore minimo della classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della CE del 18 febbraio 2013, misurato ai sensi della UNI EN 15502 abbinata a un sistema di termoregolazione (valvole termostatiche, sensori, cronotermostato);
- 3C. generatore di calore alimentato a biomasse combustibili solide con classe di prestazione emissiva con un numero di stelle: 4 5 ai sensi D.M. 186 del novembre 2017, iscritto nel sistema informativo regionale sull'efficienza energetica della Regione Toscana (SIERT) con le modalità di cui all'art. 9 del bando - esclusivamente nelle aree non metanizzate.

2. L'impianto sostituito dovrà essere in ogni caso iscritto al catasto regionale degli impianti termici (SIERT), così come dovrà essere accatastato (nel caso non lo fosse stato precedentemente) anche il generatore oggetto dell'intervento di sostituzione.

² Sulla base delle indicazioni presenti nelle NTA (Norme Tecniche di Attuazione) del PRQA per area non metanizzata s'intende: per aree non metanizzate si intendono quelle prospicienti le strade pubbliche o ad uso pubblico e porzioni delle stesse nelle quali non sono esistenti i condotti di metanizzazione. Sono da ritenersi non metanizzate le costruzioni ed i relativi resedi di pertinenza, effettivamente privi del servizio, ricadenti fuori da una fascia di circa 30 metri misurata in pianta lateralmente all'asse della tubazione ubicata nel tratto di strada metanizzata. I comuni critici per il materiale particolato fine PM10 possono anche con il supporto del gestore locale di distribuzione del gas metano, identificare ed aggiornare in apposita cartografia le aree non metanizzate del proprio territorio.

ART. 4 – CONTRIBUTO MASSIMO E CUMULABILITA'

1. Il contributo massimo erogabile è riassunto nella tabella seguente:

IMPIANTO ESISTENTE	NUOVO IMPIANTO	CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE
Caminetto aperto	Inserto chiuso non inferiore alle 4 stelle di cui al D.M. 186/2017	euro 2.500 alimentato a pellet euro 2000 alimentato a legna
IMPIANTO ESISTENTE	NUOVO IMPIANTO	CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE
Generatore di calore alimentato a gasolio o biomassa	Pompa di calore Generatore di calore a condensazione alimentato a gas naturale o GPL generatore di calore alimentato a biomassa legnosa non inferiore alle 4 stelle (DM 186/2017)	Euro 3.000

I contributi sono aumentati del 50% per i richiedenti con un ISEE 2020 uguale o inferiore a:

€ 8.265,00;

€ 20.000 con nuclei familiari con 4 figli;

e per i titolari del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza (in tal caso non è necessaria la presentazione della certificazione ISEE).

2. Il contributo è cumulabile con il conto termico 2.0 oppure con le detrazioni fiscali ^{3. 1}

4. previste dalle leggi vigenti fino ad un massimo del 100% della spesa effettivamente sostenuta.

5. Saranno oggetto di finanziamento anche le spese sostenute dal cittadino per la presentazione della pratica per conto termico 2.0 presso il GSE da parte di professionisti tecnici, fino a un importo massimo di € 200.

6. Sono ammesse le spese effettuate in data non anteriore alla pubblicazione del presente bando.

ART. 5 - MODALITÀ, TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

1. Le domande di contributo dovranno essere presentate esclusivamente dai beneficiari di cui all'art. 2 dal giorno **18 ottobre 2021** e fino alle ore 13,30 del giorno

¹ detrazione pari al 50% nel caso di ristrutturazione edilizia (BONUS CASA);
detrazione pari al 50% nel caso di riqualificazione energetica (ECO BONUS) del solo impianto di riscaldamento;
detrazione pari al 65% nel caso di riqualificazione energetica (ECO BONUS) dell'intero edificio.

30 marzo 2022 a mezzo servizio postale ordinario, P.E.C. (posta elettronica certificata) oppure presentandola direttamente al protocollo del Comune di residenza nei giorni previsti dalla amministrazione comunale con le modalità di seguito specificate:

a) istanza in bollo da € 16,00 secondo il “modello A” allegato al presente bando. L’istanza di ammissione al contributo, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, deve essere debitamente compilata in ogni parte, datata, sottoscritta in originale dall’interessato. Si considerano irricevibili tutte le istanze prive di sottoscrizione.

b) fotocopia leggibile di entrambe le facciate di un documento di identità (in corso di validità ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000) del richiedente il contributo, ai fini della validità della suddetta dichiarazione;

c) le domande dovranno contenere le foto del caminetto o generatore di calore esistente;

d) preventivo dettagliato per voce di spesa presente relativo all’intervento per il quale si chiede il contributo. **Non saranno ammesse domande contenenti preventivi a corpo.**

e) copia delle fatture del gasolio relativo all’ultima stagione termica 2020 - 2021 (1 novembre 2020 – 14 aprile 2021)

2. Sono irricevibili le istanze di contributo che non rispettano i tempi e le modalità previste dal bando. L’accettazione delle istanze è subordinata alla completa e corretta compilazione del previsto modulo. Sono inammissibili le istanze che non rispettano le finalità e i requisiti del bando, o presentate da soggetti diversi da quelli indicati agli art. 2.

3. Non sono ammesse deleghe per la presentazione della domande di contributo.

4. Nel caso di domande incomplete per le quali risulti necessaria, da parte del Comune, la richiesta di documentazione integrativa, sarà presa a riferimento, ai fini della graduatoria, la data e l’ora del protocollo di arrivo della documentazione integrativa.

ART 6 – GRADUATORIA DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

1. Le graduatorie verranno ordinate secondo l’ordine cronologico delle istanze:

- per le PEC, data e ora di invio; le PEC trasmesse prima della data di entrata in vigore del bando ed oltre il termine di presentazione non verranno prese in considerazione;
- per le consegne al protocollo generale, la data e ora del protocollo;

a parità di arrivo la graduatoria verrà ordinata alfabeticamente.

2. E’ onere dei richiedenti di controllare l’aggiornamento sul sito web del Comune presso cui è stata presentata domanda.

ART. 7 - ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. L’ammissione al contributo, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili di cui all’art. 1, avverrà previa verifica del rispetto dei requisiti previsti dal bando.

2. I cittadini beneficiari del contributo dovranno realizzare i lavori e presentare la rendicontazione delle spese sostenute al Comune presso il quale hanno presentato la richiesta di contributo entro 90 giorni dall'avvenuta comunicazione della sua concessione salvo eventuali richieste di proroghe adeguatamente motivate.
3. Eventuali proroghe, accompagnate da una relazione circostanziata che ne individui le motivazioni e ne comprovi l'effettiva necessità, dovranno essere richieste al Comune presso il quale è stata presentata la domanda di contributo tramite le modalità definite all'art. 5 del presente bando entro 90 giorni dalla data di ammissione al contributo. La concessione di proroga, da parte del Comune, non potrà essere superiore a 90 gg trascorsi i quali non ne sono ammesse ulteriori.
4. Gli incentivi saranno concessi fino ad esaurimento dei fondi disponibili; qualora le risorse disponibili non siano in grado di coprire per intero l'importo ammissibile per l'ultima domanda in graduatoria, tale domanda potrà essere finanziata parzialmente in base alle risorse disponibili.
5. Le risorse finanziarie possono essere integrate mediante eventuali dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'intervento finanziario, tramite apposito provvedimento.
6. Qualora si verifichi una rimodulazione in diminuzione dell'importo di spesa preventivato, il contributo concesso verrà ricalcolato applicando la percentuale di contributo richiesta nella domanda, fermo restando che il contributo in termini assoluti non può superare quello risultante dal decreto di concessione di contributo.
7. L'interessato che lasci trascorrere i termini previsti presente articolo commi 2 e 3 senza aver inviato al comune la documentazione per la liquidazione del contributo sarà considerato rinunciatario e perderà definitivamente, senza ulteriore avviso, il diritto a percepire il contributo.

ART. 8 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. L'Amministrazione Comunale (previa pubblicazione sul sito web istituzionale) provvederà a comunicare formalmente ai beneficiari il riconoscimento del contributo di cui al presente bando.
2. L'erogazione del contributo verrà effettuata dal Comune al quale è stata presentata la richiesta solo dopo la verifica, da parte degli uffici comunali, della documentazione inviata di cui all'articolo seguente.
3. Qualora la relativa documentazione allegata non risulti conforme ai requisiti e alle modalità previste dal bando si procederà alla revoca dell'assegnazione del contributo che non verrà pertanto erogato.
4. L'erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione con bonifico attraverso l'IBAN dichiarato.

ART. 9 – PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

A lavori ultimati il beneficiario del contributo dovrà presentare, a mezzo servizio postale ordinario, P.E.C. (posta elettronica certificata) oppure direttamente al protocollo del Comune di residenza nei giorni di apertura, la documentazione a comprova dell'avvenuta spesa, comprensiva dei seguenti allegati, pena la decadenza dal contributo, costituita:

a) copia della fattura dettagliata per singole voci di spesa e debitamente quietanzata intestata al beneficiario del contributo, completa di nominativo e codice fiscale, rilasciata da ditta abilitata (regolarmente iscritta alla Camera di Commercio), conforme alle vigenti leggi fiscali e nella quale sia indicato il prezzo addebitato per la fornitura e l'installazione del generatore di calore con relativa IVA);

b) copia della dichiarazione di conformità comprensiva degli allegati obbligatori ai sensi del D.M. 37/2008; ivi inclusa per gli impianti con potenza superiore a 35 kW la documentazione di cui al D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

c) copia della scheda tecnica dell'impianto in cui è attestata l'etichettatura energetica ai sensi del Regolamento Delegato UE n. 811 del 2013 o il numero di stelle ai sensi D.M. 186 del Novembre 2017;

d) elementi identificativi del nuovo generatore: il nuovo generatore di calore dovrà essere accatastato, dai soggetti competenti (installatore, manutentore) nel Sistema Informativo regionale sull'Efficienza Energetica della Regione Toscana (SIERT), con le seguenti modalità:

Potenzialità del generatore	a) maggiore o uguale a 10 Kw (12 Kw nel caso di pompe di calore)	inserimento del rapporto di controllo relativo alla prima messa in esercizio dell'apparecchio e bollino attestante l'assolvimento del contributo di cui all'articolo 9, commi 2 e 4 del DPGR 25/R/2015;
	b) inferiore a 10Kw (12 Kw nel caso di pompe di calore)	inserimento dei dati contenuti nella scheda 1 identificativa del libretto di impianto di cui al DM 10 febbraio 2014;

e) registrazione del vecchio generatore nel SIERT al codice catasto identificativo dell'impianto (mediante inserimento dell'ultimo rapporto di controllo di efficienza energetica comprensivo di bollino a cura del manutentore per le tipologie di cui alla lettera a) della tabella di cui sopra; oppure mediante inserimento ex novo da parte dell'installatore per le tipologie di cui alla lettera b) della tabella di cui sopra);

f) registrazione del nuovo generatore nel SIERT al codice catasto identificativo dell'impianto con le stesse modalità di cui alla lettera precedente;

g) fotografia del nuovo generatore installato;

h) solo per gli interventi 2) e 3) di cui all'articolo 3, dichiarazione comprovante l'avvenuta rottamazione dei prodotti sostituiti/eliminati mediante compilazione del "Modello B" allegato al bando;

ART. 10 – CONTROLLI

1. Il Comune e la Regione Toscana, tramite l'agenzia regionale ARRR (Agenzia Regionale Recupero Risorse), potranno effettuare controlli sulle dichiarazioni ed istanze presentate oggetto di concessione dell'incentivo economico al fine di verificarne la veridicità resa dall'interessato ai sensi del D.P.R. 445/2000, nonché controlli sulla conformità dell'impianto rispetto alla documentazione presentata per un limite temporale di 3 anni a decorrere dalla data della liquidazione del contributo. Il beneficiario del contributo dovrà consentire che tali controlli vengano effettuati dal Comune a mezzo di personale a ciò preposto, anche tramite accesso alle abitazioni, previo preavviso.
2. I controlli potranno essere effettuati anche a campione nella percentuale del 25% e mediante ogni strumento che la pubblica amministrazione riterrà opportuno per la verifica.
3. Qualora venga accertato che l'intervento non risulti conforme alle norme vigenti o a quanto dichiarato o l'istanza riporti dichiarazioni false o mendaci, il contributo concesso verrà revocato dal Comune. In caso di riscontro di falsità in atti o di dichiarazioni mendaci, l'Amministrazione Comunale attiverà le procedure per l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente. In caso di revoca del contributo il Comune procederà al recupero secondo i termini di legge degli importi eventualmente già erogati.

ART. 11 – NORME FINALI

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e quelle generali dell'ordinamento giuridico italiano.